

Rapporto al messaggio 1679

Della Commissione speciale delle forze idriche sul messaggio 22 settembre 1970 concernente la modificazione della legge 25 giugno 1958 istituyente l'Azienda elettrica ticinese e della legge 12 dicembre 1907 sulla municipalizzazione dei servizi pubblici

1. CRONACA

Il messaggio di cui si occupa il presente rapporto e probabilmente uno dei più vecchi pendenti davanti al Gran Consiglio, datando del 22 settembre 1970.

Prima di esporre le conclusioni alle quali è giunta la Commissione delle forze Idriche, riteniamo necessario indicare sommariamente le vicende che hanno causato un ritardo di oltre otto anni nella trattazione di questo problema.

Il messaggio fu esaminato nella prima riunione della Commissione delle forze Idriche dopo il rinnovo dei poteri cantonali, avvenuta il 25 gennaio 1972. Nella successiva riunione del 29 febbraio 1972 apparve chiaro che era necessario disporre di una perizia specializzata allo scopo di avere delle proposte concrete sul tema del vincolo tra le tariffe e l' indennità di riscatto.

Questa perizia fu commissionata dal Consiglio di Stato al prof. Benno Lutz dell' università di San Gallo il 28 agosto 1972. Il prof. Lutz consegnò la perizia, dopo parecchie conferenze con il relatore e alcuni consiglieri di Stato, il 17 gennaio 1973; la relativa traduzione in Italiano fu trasmessa al relatore il 13 aprile 1973. La Commissione prese conoscenza del risultato della perizia nella seduta del 19 settembre 1973. Successivamente la Commissione fu riformata a seguito del rinnovo dei poteri cantonali e si riunì la prima volta il 1. luglio 1975 per fare il punto alla situazione e il successivo 17 ottobre 1975. Il relatore chiese a questo punto una relazione all' Ufficio delle ricerche economiche, allo scopo di poter conoscere le previsioni future per il consumo dell' energia elettrica nelle varie regioni del Cantone. Questa perizia aveva lo scopo di esaminare da un punto di vista di politica economica generale e nell' ambito delle regioni (la cui costituzione nel frattempo era stata varata) per valutare le possibilità concrete esistenti per un futuro assetto regionale della distribuzione di energia elettrica. Il rapporto dell' URE fu pubblicato nel giugno 1977. Il 12 settembre 1977 la Commissione si riuniva per concludere il rapporto una proposta di rinvio era respinta a maggioranza. La mancanza dei quorum impedì tuttavia di giungere ad una conclusione. Nella riunione del 6 luglio 1978 la Commissione approvava, con qualche modifica, le proposte del relatore. Il rapporto, che ha richiesto uno studio accurato anche dal profilo della tecnica legislativa, poteva finalmente essere presentato il 5 febbraio 1978.

2.1 Il messaggio 1679 rappresentava un compromesso tra le varie tendenze che si erano manifestate a livello di Gran Consiglio e di opinione pubblica. Basti ricordare che la prima mozione presentata dall' on. Elio Galli e confirmatari data dal 27 maggio 1963: a quell' epoca era in corso un movimento d' opinione inteso a permettere la costituzione di un' azienda pubblica di distribuzione a Locarno. In data 11 novembre 1963 l' interpellanza Elio Galli era trasformata in una mozione con cui si chiedeva al Consiglio di Stato di studiare e sottoporre sollecitamente al Gran Consiglio misure legislative o amministrative intese a permettere un efficace e tempestivo intervento delle Autorità cantonali per una ragionata impostazione e direzione di tutta la politica Idroelettrica del Cantone.

Il Consiglio di Stato il 21 maggio 1964 dava seguito alla mozione costituendo una Commissione extraparlamentare che avrebbe dovuto occuparsi del problema della partecipazione di Comuni e industrie a nuovi impianti dell' A.E.T e del problema della distribuzione dell' energia.

I lavori della Commissione si conclusero con un rapporto rassegnato al Consiglio di Stato nei primi mesi del 1967. A questo punto il Consiglio di Stato chiedeva l' opinione del consiglio d' amministrazione dell' AET, opinione che veniva espressa dopo alcuni mesi nel senso di raccomandare l' accettazione delle conclusioni della Commissione extraparlamentare.

Il 13 ottobre 1969 gli on. Monetti e Cavagna inoltravano due iniziative elaborate con cui proponevano l' istituzione di una

legge sulle aziende di distribuzione di energia elettrica e una modifica della legge sull' Azienda elettrica ticinese intese a regolare il problema delle zone di distribuzione dell' energia elettrica, la struttura delle aziende pubbliche di distribuzione, l' unificazione delle scadenze con concessione di private, l' unificazione delle tariffe elettriche sul territorio cantonale.

2.2. Il Consiglio di Stato, a seguito di queste diverse sollecitazioni, presentava al Gran Consiglio il messaggio n. 1619 che rispecchiava soprattutto le preoccupazioni dell' AET per la protezione dei suoi interessi, mentre per quanto concerneva la distribuzione partiva sostanzialmente dalla rassegnata accettazione dello stato di fatto rinunciando a esaminare le eventuali modifiche da apportare alle norme relative al riscatto, in particolare della legge del 1907, introducendo per contro qualche modifica di natura marginale. Sostanzialmente si può affermare che la tutela degli interessi dei Comuni era limitata alla proposta di fissare determinate prestazioni minime delle aziende di distribuzione ai Comuni della loro zona, senza tuttavia preoccuparsi di esaminare la situazione globale a livello cantonale per quanto concerne la distribuzione di energia elettrica.

2.3. La Commissione delle forze Idriche ha per contro ritenuto che l' impostazione politica della legge del 1907 fosse da considerare attuale ed estremamente moderna. Considerato che ovviamente, date le modifiche verificatesi dal profilo tecnologico e dal profilo dell' evoluzione del mercato nei decenni successivi, gli strumenti per conseguire gli obiettivi che quella legge si proponeva dovevano essere adeguati.

In altre parole, la Commissione ha ritenuto che il disegno degli ispiratori della legge del 1907, inteso a permettere agli enti pubblici di assumere in proprio le attività di interesse generale, come ad esempio quella della distribuzione di energia elettrica, non debba essere considerato superato dal fatto che nel frattempo su una larga parte del Cantone Ticino si è insediata come intermediaria tra la produzione e la distribuzione una potente e organizzata società privata. Di conseguenza la Commissione ha esaminato con attenzione il problema della formazione delle tariffe, il problema relativo al riscatto, in particolare all' indennità da pagare, alla procedura da seguire e alle garanzie democratiche da assicurare ai cittadini, ritenuto beninteso che d' altra parte occorre salvaguardare, sulla scorta della giurisprudenza del TF, i diritti delle aziende concessionarie. L' esame e lo studio dei singoli problemi è stato sicuramente difficile e delicato: non si può ovviamente dimenticare che ad esempio sul problema dell' indennità di riscatto si sono avute discussioni a volte accese già durante il dibattito granconsigliare del 1907 e successivamente; la Commissione ritiene di aver dato un valido contributo all' esame e all' equa soluzione di questo tema e nella convinzione che i criteri indicati possano eliminare inutili discussioni in futuri riscatti.

2.4 La perizia del prof. Lutz aveva lo scopo di trovare una formula tecnico legislativa che permettesse di assicurare ai Comuni concessionanti un effettivo e costante controllo sulla formazione delle tariffe all' utenza e di vincolare queste tariffe all' indennità di riscatto. L' esperienza ha dimostrato che, sulla base della legge attuale, i Comuni sono impotenti di fronte alle società concessionarie, non disponendo di nessun strumento o mezzo legale per poter eseguire dei controlli. D' altro canto le società tengono la contabilità in modo difforme dal piano generale dei conti elaborato dalle società svizzere di elettricità, e rifiutano di regola ogni possibilità di controllo. Basti dire che nemmeno il Consiglio di Stato è riuscito a farsi consegnare dalle società concessionarie dati più precisi richiesti in merito alla fornitura di elettricità in Kvvh nei singoli Comuni, sul ricavo, sulle spese ecc. Dato il particolare tipo di contratto che lega le società concessionarie con i Comuni e per contro, a nostro giudizio, necessaria la massima trasparenza, affinché questa attività, che ha in sé elementi privatistici e elementi pubblici possa essere convenientemente controllata e verificata in tutti i suoi aspetti.

2.5. Il prof. Lutz ha concluso suggerendo una serie di norme per la tenuta della contabilità e di registrazioni accessorie che non abbiamo ritenuto di inserire in articoli della legge cantonale, ma che dovranno formare oggetto di un particolare regolamento che dovrà essere emanato dal Consiglio di Stato. La Commissione ritiene indispensabile che il Consiglio di Stato, approvato le modifiche di legge dal Gran Consiglio, emani con sollecitudine il regolamento le cui linee direttive principali sono contenute nella perizia del prof. Lutz.

2.6. La perizia dell' URE per contro trae determinate conclusioni in merito all' evoluzione del consumo di energia elettrica nelle varie regioni del Cantone. Si può constatare come il consumo sia tale da giustificare economicamente, in un futuro non molto lontano, la creazione di aziende di distribuzione regionali.

E' opinione del relatore che qualora si potesse por termine al vassallaggio che dura da ormai 70 anni nella regione del Sopraceneri in particolare, ne trarrebbero giovamento in dubbio le finanze delle regioni.

D' altro canto e oramai riconosciuto che l' energia elettrica rappresenta una materia prima di pubblico interesse, poiché chi ne assicura la distribuzione (e non solo la produzione) e in grado, con misure di vario genere, di esercitare un influsso sull' evoluzione economica di una regione.

Si tratta di postulato accolti da parecchio tempo anche nei programmi di alcuni partiti di governo, per cui la loro realizzazione (o meglio le basi giuridiche per permettere la loro realizzazione) non costituiscono una novità. Si rilevi che la Commissione si e preoccupata di garantire i diritti acquisiti e i diritti patrimoniali delle società concessionarie in modo da evitare che la realizzazione di un riscatto regionale possa rappresentare una benché minima offesa ai diritti altrui.

3. Passando a esaminare le singole modifiche proposte, possiamo osservare a modo di commento quanto segue:

3.1.

Art. 1

La Commissione ha aggiunto al testo proposto dal Consiglio di Stato un capoverso con il quale si costituisce il diritto dei Comuni e dei Consorzi di Comuni che intendessero consorziarsi allo scopo di riscattare le aziende di distribuzione di energia elettrica, di ottenere dall' Azienda elettrica ticinese la fornitura di energia elettrica a prezzi competitivi.

Dato che potrebbero sussistere delle difficoltà di natura tecnica nell' articolo di legge si e fatto un' esplicita riserva per queste situazioni particolari. In generale e da dire che i Comuni che intendessero singolarmente in consorzio procedere al riscatto della distribuzione di energia elettrica dovranno comunicare questa loro intenzione tempestivamente all' AET affinché questa azienda possa programmare la fornitura richiesta.

3.2.

Art. 2

Nel messaggio il Consiglio di Stato proponeva l' abrogazione e la sostituzione degli art. 35, 36 e 38 della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici. La Commissione propone per contro l' abrogazione e la sostituzione dell' art. 7 lett. g, 13 lett. d, 18, 25, 34, 36, 38 e 39 della stessa legge.

3.3.

Art. 7 lett. g della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici La Commissione propone di aggiungere alla legge vigente una lett. g relativa alle competenze dell' assemblea e del Consiglio comunale in cui si stabilisce chiaramente che l' assemblea o il Consiglio comunale e competente per approvare le tariffe e i regolamenti. La discussione relativa alla competenza per la determinazione delle tariffe e dei regolamenti si e svolta a parecchie riprese e non solo nel Cantone Ticino in linea generale occorre rilevare che, siccome competenti per decidere sulla concessione delle aziende di interesse pubblico sono l' assemblea comunale e il Consiglio comunale, analogamente la competenza per decidere su un elemento essenziale del contratto misto tra Comune e società privata concessionaria deve pure essere riconosciuta agli stessi organi.

Infatti non si puo chiedere a un Consiglio comunale o a un' assemblea comunale di votare sul principio della concessione o del riscatto, decisione che presuppone ovviamente la conoscenza delle tariffe praticate, per poi sottrarre loro la decisione sulla determinazione di queste tariffe. Potrebbe per avventura accadere che un Consiglio comunale decida di dare o rinnovare la concessione fidando su calcoli effettuati sulla base di determinate tariffe e che successivamente il Municipio, senza nemmeno interpellare il Consiglio comunale, accetti degli aumenti tariffari che avrebbero, se conosciuti prima, indotto il legislativo a optare per una gestione in proprio della distribuzione dell' energia elettrica.

3.4.

Art. 13 lett. d

All' art. 13 che stabilisce le competenze del Municipio si aggiunge una lett. d per tener conto delle modifiche di cui all' art. 7 lett. g, in cui si prevede che il Municipio allestisce le tariffe e i regolamenti da sottoporre al Consiglio comunale. Si tratta

ovviamente di una modifica che è resa necessaria da quella introdotta all' art. 7 lett. g.

3.5.

Art. 18

La Commissione propone di precisare che non solo i regolamenti, ma anche le tariffe devono essere esposte al pubblico e approvate dal Consiglio di Stato secondo le norme della LOC. L' opportunità di questa modifica deriva dall' evidente diritto dei cittadini utenti di conoscere esattamente le tariffe che la società concessionaria intende praticare allo scopo di poter esercitare un controllo pubblico sulle stesse.

Inoltre all' art. 18 si aggiunge un secondo capoverso che autorizza il Consiglio di Stato a modificare d' ufficio i regolamenti e le tariffe al fine di poter stabilire criteri d' uniformità formale tra le varie aziende del Cantone. Questa aggiunta tiene conto parzialmente di uno dei postulati delle iniziative Monetti e Cavagna che chiedevano addirittura un' uniformità sostanziale delle tariffe per tutto il territorio cantonale. Senza giungere all' estremo dell' uniformità di tariffe, che potrebbe causare un obiettivo rincaro con un alienamento di tutte le tariffe verso l' alto, si propone l' uniformità formale delle tariffe nel senso che la struttura tecnica del sistema tariffario deve essere uguale tra tutte le aziende, il che permetterebbe tra l' altro di effettuare dei confronti utili a giudicare circa il tipo di gestione di un' azienda e la sua efficienza e la politica tariffaria perseguita. Questo potrà condurre, grazie al controllo effettivo che sarà possibile con le nuove norme di legge, ad interventi pubblici per le aziende con le tariffe più alte intesi a conseguire un' effettiva riduzione di queste ultime. Il sistema attuale è altamente deprecabile perché grazie a strutture differenziate (tassa base, orario delle tariffe diurne e notturne, tariffe speciali ecc.) un confronto oggettivo è materialmente impossibile. Paragoni oggi sono possibili con un certo grado di approssimazione solo prendendo casi uguali per numero di locali, di apparecchi elettrici, di lampadine d' illuminazione, di consumo e di orari di consumo.

3.6.

Art. 25

L' art. 25 tiene conto della legge cantonale sul consorzio dei Comuni, la cui applicazione esplicitamente si richiama. In aggiunta alle premesse previste nella legge sul consorzio dei Comuni del 21 febbraio 1974 (LCons) per la costituzione di un consorzio l' art. 25 prevede, oltre alle ragioni di interesse pubblico, quello di un <più razionale coordinamento>, con il che si intende un coordinamento che permetta miglioramenti dal profilo tecnico, amministrativo ed economico. In Commissione si è lungamente discusso il problema della protezione dei piccoli Comuni nel caso di un consorzio tra un gruppo di Comuni forti. Il problema è risolto dagli art. 3 e 4 della LCons., dato che essi possono far parte di un consorzio sia volontariamente sia mediante l' istituzione coattiva. L' art. 4 LCons. risponde appieno ai timori sollevati in Commissione. Rileviamo in particolare che altre norme della LCons. (In part. gli art. 14 e 18 cpv. 3) tutelano ulteriormente gli interessi dei piccoli Comuni.

3.7.

Art. 35

È indubbiamente l' articolo che ha dato maggior lavoro alla Commissione e che rappresenta l' innovazione più importante. L' attuale art. 35 stabilisce le condizioni di validità per la concessione di servizi pubblici a privati o a enti pubblici.

La condizione di cui alla lett. e) è stata tra l' altro dichiarata obsoleta dal Consiglio di Stato con risoluzione confermata dal TF.

Siccome il tema fu sottoposto in un periodo di forte inflazione (alla fine degli anni '60) il Consiglio di Stato ritenne che non si poteva pretendere che una concessione della durata di 30 anni stabilisse in modo vincolante per tutta la durata della concessione i massimi della tariffa richiedibili. Con il nuovo art. 35 proposto si stabiliscono sette condizioni vincolanti che qui partitamente esaminiamo.

3.7.1.

La condizione formale nel senso che la concessione deve essere votata dai 2/3 dell' Assemblea comunale risp. dalla maggioranza assoluta dei membri componenti il Consiglio comunale è ripresa dalla legge attuale tal quale.

3.7.2. La durata della concessione è limitata a 20 anni, seguendo in ciò la proposta del Consiglio di Stato. Per quanto concerne la problematica relativa al riscatto anticipato vedasi sotto art. 38.

3.7.3. Questo articolo è stato ripreso integralmente dalla vecchia legge, con l'aggiunta del riferimento all' art. 38, che diviene così norma Imperativa per tutte le concessioni.

3.7.4. La lett. d) del vecchio art. 35 stabiliva determinati obblighi generici del concessionario in materia di tenuta del bilancio della contabilità e di verifiche e controlli che in base all'esperienza fatta non hanno mai trovato applicazione data la loro genericità. 1.' tuttavia evidente che un discorso serio sulla problematica del riscatto è possibile solo nella misura in cui nell'atto di concessione si stabiliscano dei precisi criteri per quanto concerne la tenuta della contabilità. Questa deve permettere la massima trasparenza per l'ente pubblico dato che sia la formazione della tariffa, sia la determinazione dell'indennità di riscatto debbono poter essere verificate mediante un controllo continuo dell'andamento economico dell'azienda concessionaria. A questo proposito, e in relazione anche alla tematica relativa al riscatto, la Commissione, tramite il Consiglio di Stato, ha chiesto la perizia di cui si è (atto cenno nella parte introduttiva e che ha concluso suggerendo l'inserimento di particolari norme di carattere contabile che permettessero di conseguire lo scopo citato. Così a questa lettera si prevede che tra le condizioni Imperative per la validità di una concessione dev'essere stabilito l'obbligo per gli enti concessionari di tenere una contabilità industriale che indichi il risultato economico aziendale della distribuzione di energia nell'ambito della concessione. Inoltre gli ammortamenti devono essere effettuati in funzione della durata degli impianti e del loro valore d'acquisto o di costruzione e i contributi di terzi per allacciamento devono essere contabilizzati separatamente. Questo perché è evidente che nella formazione delle tariffe una parte è rappresentata dagli ammortamenti che vengono quindi pagati dall'utenza. Perciò al termine della concessione l'indennità di riscatto sarà rappresentata dal valore residuo contabilizzato degli impianti, dedotti gli ammortamenti effettuati durante la concessione mediante versamento da parte dell'utenza. Non dev'essere possibile di permettere ad un'azienda concessionaria di scindere gli ammortamenti contabili effettuati durante la concessione dal valore di riscatto calcolato in base a un valore reale reperibile degli impianti. La stessa cosa dev'essere detta per i contributi chiesti agli utenti per copertura spese di allacciamento. Questi contributi, che a volte superano le spese effettive di allacciamento allo scopo di tener conto delle spese future prevedibili per un potenziamento delle linee in frazioni discoste soggette a ulteriore sviluppo, rappresentano un accantonamento del quale l'azienda deve rendere conto al termine della concessione: se ha usato questo accantonamento per opere di potenziamento è ovvio che le relative posizioni a bilancio non potranno essere fatte pagare dall'ente che riscatta; d'altro canto se questi accantonamenti non sono ancora stati usati debbono essere riversati all'ente pubblico che assume con il riscatto tutti gli impianti e le relative reti di distribuzione.

Questa contabilità, i cui dettagli risultano dalla perizia Lutz e che dovranno essere ulteriormente precisati nel regolamento che il Consiglio di Stato dovrà emanare, dovrà essere verificata annualmente dal Municipio interessato che deve aver garantite tutte le facoltà di controllo e di ispezione che pure dovranno essere previste nel regolamento.

3.7.5. Per tener conto della giurisprudenza sancita dal TF e di cui è cenno in precedenza, oltre a riprendere la corrispondente lett. d dell'attuale art. 35, si aggiunge che la procedura di modifica delle tariffe dev'essere particolarmente regolata nell'atto di concessione: con ciò si intende che il Municipio stabilirà che l'ente concessionario dovrà fornire tutte le giustificazioni richieste a sostegno della proposta di modifica permettendo all'ente pubblico di espletare quei controlli che dovesse ritenere necessari od opportuni: i controlli circa la fondatezza di richieste di modifica devono avvenire sulla base della contabilità di cui alla lettera precedente. Si prevede inoltre che la modifica delle tariffe, in armonia con la modifica prevista all'art. 7 lett. g, debba essere sottoposta al Consiglio comunale. Infine si è ritenuto, per garantire la massima trasparenza a tutti i contratti vigenti tra l'ente concessionario e gli utenti, di stabilire che eventuali tariffe speciali debbano essere approvate dal Consiglio comunale. La precisazione non è indifferente dato che la decisione circa l'opportunità di concedere tariffe di favore a determinati utenti è di carattere eminentemente politico e tocca interessi generali. Si pensi ad esempio all'opportunità di praticare tariffe di favore a una filiale di un supermercato che paga delle imposte irrisorie nel Comune e fa concorrenza ai commercianti locali, che pagano invece le imposte integrali.

3.7.6. Questa lettera riprende il concetto della legge attuale con una precisazione: Infatti non è esatto parlare di rescissione, ma è più corretto parlare di revoca della concessione in caso di grave violazione delle sue disposizioni.

3.7.7. A questa lettera si riprendono le proposte del Consiglio di Stato, con alcune correzioni di natura puramente tecnica. Infatti la proposta del Consiglio di Stato riferisce l'art. 35 bis specificamente alle forniture di energia elettrica, lasciando inalterato l'art. 35 per le altre concessioni.

Abbiamo invece ritenuto di estendere la validità dell'art. 35 a tutte le concessioni e di limitare la lett. g alle forniture di

energia elettrica.

Abbiamo inoltre modificato il testo proposto dal Consiglio di Stato, che parlava genericamente di una partecipazione del 10% sulle forniture fatte in tariffa normale alle economie domestiche e all' artigianato con un testo più preciso nel senso che ai Comuni dev' essere accordato a carico dell' azienda concessionaria un importo pari al 10% dei ricavato per le forniture fatte nel Comune.

Inoltre abbiamo aggiunto la norma (che e praticata per consuetudine dalle aziende concessionarie) nel senso che le tariffe previste nell' atto di concessione non devono essere superiori a quelle praticate dall' azienda concessionaria nel Comune più favorito.

Infine abbiamo previsto che la concessione e sottoposta ai diritti di referendum e di iniziativa, risolvendo un problema che si e posto in occasione del rinnovo della concessione del Comune di Locarno con la SES e che aveva suscitato qualche dubbio.

Parallelamente proponiamo quindi all' art. 4 una modifica degli art. 57 cpv. 1 e 58 cpv. 2 della LOC, e c' è per evidenti motivi di coerenza legislativa.

Infine si e stabilito che il Consiglio di Stato deve dare la sua approvazione, come sinora, ma si e precisato di quale tipo di approvazione si tratti: il Consiglio di Stato, nel dare la sua approvazione, esercita in tale caso le sue competenze quale autorità di vigilanza sul Comuni secondo la LOC.

Non abbiamo per contro ritenuto di accettare le proposte del Consiglio di Stato di cui alle lett. da d a g dell' art. 35 bis del messaggio polche non riteniamo che nella legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici si possano prevedere delle norme intese a stabilire dei particolari vantaggi per lo Stato che esercita esclusivamente delle funzioni di controllo di legalità e che non e parte nel rapporto che si instaura fra il Comune e l' Azienda concessionaria. D' altro canto queste conclusioni sono praticamente già contenute nell' art. 2 bis proposto dal Consiglio di Stato e accettato da questa Commissione della legge Istituyente l' Azienda elettrica ticinese, per cui tra l' altro queste norme rappresentano un inutile doppione.

3.8. All' art. 36 si e ripreso il concetto dell' attuale art. 36, con l' aggiunta che sono esclusi in ogni caso il rinnovo e la prolungazione in forma tacita. Questo per il fatto che in passato si e verificato sovente che determinate concessioni giungevano a scadenza senza che con il Comune si fosse tempestivamente provveduto nelle orme previste dalla legge a stipulare un nuovo atto di concessione o a prolungare l' atto scaduto.

3.9.1. L' art. 38 assieme all' art. 35 costituisce un' altra innovazione che ha occupato particolarmente la Commissione. Si conoscono le difficoltà sorte in passato per la determinazione dell' indennità di riscatto, dato che l' art. 38 della legge attuale e il frutto poco chiaro di un compromesso che nel 1906 aveva opposto in Gran Consiglio l' sostenitore della preminenza dell' Ente pubblico in questo settore e i difensori o patrocinatori dell' allora nascente industria elettrica. Così all' art. 38 si prevede la possibilità di un riscatto anticipato, senza però specificarne le modalità e le conseguenze. D' altro canto per quanto concerne l' indennità si fa riferimento al valore reale reperibile dell' impianto (mobili e immobili) si fa riferimento alla capacità di guadagno dell' azienda calcolata sul reddito e si esclude d'altro canto qualsiasi aggiudicazione di somma per lucro cessante.

Allo scopo di giungere a un concetto chiaro e che in sostanza corrisponda a quello dei legislatori del 1906 che sembra risultare dalla lettura dei verbali del Gran Consiglio abbiamo ritenuto di proporre un testo nuovo.

All' art. 38 si propone in primo luogo che alla scadenza della concessione, in assenza di un tempestivo rinnovo. Il Comune e tenuto ad assumere in proprio o a concedere a una propria azienda municipalizzata o a un' azienda consortile di cui la parte il servizio di interesse pubblico. Si prevede altresì che a tale scopo il Comune ha il diritto di chiedere l' anticipata immissione in possesso dell' impianto necessario. Queste norme corrispondono a quelle previste nella Legge cantonale sull' espropriazione (art. 51 Lespr.).

La domanda di anticipata Immissione in possesso sarà proposta davanti al competente Tribunale amministrativo (vedi qui sotto art. 42).

Per quanto riguarda la determinazione dell' indennità di riscatto, essa viene effettuata sulla base del valore d' acquisto

degli impianti risp. del valore della costruzione in proprio, da cui dovranno essere dedotti gli ammortamenti contabili di cui all' art. 35 d, conteggiati dall' acquisto risp. dalla costruzione in proprio sino al riscatto. Questo importo potrà essere ridotto nel caso in cui esistesse una divergenza rilevante tra il valore contabile degli impianti e il loro valore effettivo, cioè in altre parole quando il deperimento degli Impianti o di parti di essi fosse superiore in modo rilevante al deperimento registrato contabilmente.

Abbiamo per contro tralasciato l' ipotesi di una maggiorazione per Impianti in ottimo stato di manutenzione perché in questo caso il maggior ammortamento contabile e già stato pagato dall' utenza. infine dal valore così determinato sono deducibili i contributi di terzi per allacciamento. E' evidente che le migliorie effettuate con contributi privati non potranno essere oggetto di pagamento da parte del Comune dato che sono state finanziate con I mezzi del pubblico e non con mezzi dell' azienda concessionaria.

Con questo nuovo art. 3811 Comune e in grado di conoscere annualmente il prezzo di riscatto e di seguito l' evoluzione dello stesso durante il periodo di concessione. il Comune potrà così controllare che l' azienda segua una politica d' investimenti equilibrata e ragionevole e non per contro in funzione del riscatto.

3.9.2. Contrariamente alle proposte del Consiglio di Stato abbiamo ritenuto di mantenere la possibilità del riscatto anticipato, prevista dalla legge attuale. Il motivo è da ricercare soprattutto nel fatto che al momento della scadenza comune delle convenzioni, prevista per il 1966, alcune piccole concessioni sarebbero ancora in vigore. Con la possibilità del riscatto anticipato si possono riscattare anche queste concessioni. indennizzando la società concessionaria secondo le modalità previste nel progetto. in pratica, oltre all' indennità di riscatto calcolata secondo l' art. 38, occorrerà riconoscere alla società concessionaria la perdita di guadagno sino al termine della concessione. che sarà calcolata sulla media dell' utile netto realizzato per quel Comune durante gli ultimi dieci anni, dedotte le Imposte. In questo modo l' ente concessionario non subirà alcuna perdita per il riscatto anticipato e sarà altresì garantito un certo spazio di manovra per i Comuni che intendessero costituirsi in Consorzio per assumere la distribuzione.

3.10. L' art. 39 della Legge attuale è abrogato dato che il problema è rinviato a un nuovo capo sotto il titolo contestazioni e procedura.

E' sostituito da un nuovo art. 39 che riprende testualmente l' attuale art. 40, con la sola modifica dello stralcio del secondo capoverso.

Infatti non si vede come oneri e diritti derivanti dai contratti dell' azienda relativi all' esercizio del servizio pubblico, ivi compresi i contratti con il personale, possano incidere sulla determinazione dell' indennità di riscatto. E' ovvio che riscattando gli impianti il Comune non assume altri vincoli finanziari. E' altrettanto evidente che nel caso in cui determinati Impianti fossero gravati da ipoteche o oneri reali il Comune dovrebbe trattenere a titolo di garanzia gli importi corrispettivi deducendoli dell' indennità di riscatto sino alla loro estinzione.

4.

Art. 2

In questo articolo si stabilisce che gli art. 37, 38 e 39 della Legge del 1907 sulla municipalizzazione dei servizi pubblici sono aggregati al capo X Delle concessioni e del riscatto delle aziende di interesse pubblico che già nella legge del 1907 rappresentava un inutile doppione. Si tratta di modifiche dovute a esigenze di tecnica legislativa.

5.

Art. 3

Con questo articolo si abrogano gli art. 40, 41, 42 e 43 che sono stati ripresi dagli art. 39, 45 e 46. Inoltre si aggiunge un capo XI con il titolo Contestazioni e procedura>. La necessità delle norme cantonali in questo titolo deriva dal fatto che nella legge attuale non sono previste le Autorità competenti a dirimere le vertenze che possono insorgere nell' ambito di questo rapporto trilaterale: Comune, azienda concessionaria, utente. Non è chiaro, dato il carattere misto della concessione, se le divergenze che insorgono tra ente concessionario e azienda concessionaria debbano essere sottoposte al giudice civile o al Tribunale amministrativo, ad eccezione di quelle per le quali l' attuale legge dispone di un preciso rinvio (vedi ad esempio art. 39). E' chiaro che le divergenze che possono insorgere tra Comune e azienda concessionaria possono essere svariate (diritto di effettuare controlli e verifiche nella contabilità,

concessione di tariffe speciali, politica di sviluppo della rete, denominazione pubblica ecc.).

La stessa cosa è da dire per le divergenze che potrebbero sorgere tra l'utente e l'azienda concessionaria, per le quali oggi sarebbe difficile di stabilire una competenza. Queste divergenze possono essere numerosissime e sino a oggi sono state risolte sempre con accordi tra le parti, dove tuttavia l'azienda concessionaria possiede l'argomento decisivo e ultimativo, cioè quello di rifiutare in caso di mancata accettazione dell'accordo proposto la fornitura dell'energia elettrica. Una situazione di questo genere non può evidentemente essere ulteriormente tollerata e ci è sembrato opportuno di stabilire le autorità competenti a dirimere tali divergenze (v. anche ZBJV, vol. 109, p. 325).

5.1. Le contestazioni tra utente e azienda municipalizzata o concessionaria sono decise in via di reclamo dal Dipartimento dell'interno con facoltà di ricorso al Tribunale amministrativo.

5.2. Le contestazioni tra Comune e azienda concessionaria sono decise in via di reclamo dal Consiglio di Stato, con facoltà di ricorso al Tribunale amministrativo.

5.3. L'indennità di riscatto è stabilita sulla base delle norme dell'art. 38 proposte dal Tribunale amministrativo quale istanza unica. Questa giurisdizione rientra nell'ottica dell'art. 71 Lpca (confronta in part. art. 71 lett. a).

5.4

Art. 43

Si tratta di un rinvio alla Lpca.

6. Nelle norme transitorie si propongono due soluzioni importanti.

6.1. All'art. 44 si stabilisce l'allineamento di tutte le scadenze delle concessioni facenti capo a una stessa società o a un gruppo collegato di società. Come termine di scadenza per l'allineamento si è stabilito l'anno 1996. Questa data è stata stabilita per il fatto che praticamente le grosse concessioni esistenti scadono tutte prima. Se del caso, le aziende consortili che si costituiranno prima del 1996 per procedere al riscatto dovranno eventualmente corrispondere un'indennità per la perdita di guadagno su alcune piccole concessioni la cui scadenza verrebbe anticipata di qualche anno. Questo postulato è assolutamente indispensabile allo scopo di permettere un riscatto di concessioni interessante una regione e quindi nell'ottica della protezione dei Comuni più deboli. L'allineamento della scadenza facilita d'altra parte il compito delle aziende concessionarie che dispongono di numerose concessioni, poiché evita per loro il rischio di veder riscattare impianti e assumere il servizio da parte dei Comuni più interessanti, dove la concentrazione è maggiore, e di dover prestare il servizio di fornitura ai Comuni più lontani, con densità molto minore.

6.2. All'art. 45 si stabilisce che i Comuni o i Consorzi che hanno servizi municipalizzati o concessionati devono adeguare i regolamenti risp. le concessioni alle norme di questa legge entro un anno dalla sua entrata in vigore. L'adeguamento non comporta da parte delle aziende concessionarie una rinuncia a nessun diritto acquisito. In particolare questa norma permetterà di uniformare la struttura delle tariffe, di inserire le norme relative alla competenza in caso di contestazioni contro lo stesso termine nonché le modalità per la tenuta della contabilità e per i relativi controlli.

All'art. 45 cpv. 2 si definiscono di carattere imperativo le norme sulla determinazione dell'indennità di riscatto, le norme relative alle competenze dell'assemblea risp. del Consiglio comunale come pure le norme del capo XI concernenti le contestazioni e la procedura. Il che significa che le parti non possono tra di loro convenire delle norme diverse da quelle contenute nella presente legge.

Come già spiegato in precedenza, la determinazione delle indennità di riscatto proposte con questa modifica rappresenta in definitiva lo stesso concetto contenuto nella legge attualmente in vigore esposto in termini diversi e con un maggior rigore dal profilo scientifico. Come risulta chiaramente dalla perizia del prof. Lutz i diritti dell'azienda concessionaria in caso di riscatto sono completamente garantiti con la formulazione proposta. Se si dovesse pagare all'azienda più di quanto risulta contabilizzato (con i correttivi proposti, v. sopra) si effettuerebbe una prestazione ingiustificata anche alla luce dell'attuale art. 38 nella sua interpretazione più ragionevole. Ad ogni buon conto all'art. 45 cpv. 3 si fa una riserva per eventuali diritti acquisiti che, almeno attualmente, non è dato di vedere. Si tratta comunque di

un richiamo a un principio fondamentale nel diritto svizzero.

7. Come preannunciato al punto 3.1., la modifica di cui agli art. 7 g e 13 d richiede per coerenza una modifica degli art. 57 e 58 LOC.

Alle risoluzioni soggette a referendum e a iniziativa elencate ai n. 2, 5, 7, 8 e 9 dell' art. 12 dev' essere aggiunta la frase <come pure nei casi stabiliti da leggi speciali>.

8. Il Consiglio di Stato dovrà emanare un regolamento di applicazione nel quale dovrà riprendere le indicazioni della perizia Lutz per quanto concerne l' impostazione della contabilità. in particolare per quanto concerne la contabilità finanziaria occorrerà prevedere l' applicazione del piano generale del conti elaborato dall' Unione centrale svizzera: per la contabilità industriale occorrerà stabilire che i costi di distribuzione di energia siano esposti separatamente dalle altre funzioni aziendali, che si faccia obbligo di imputare i costi ai prodotti con l' obbligo di separazione dell' energia venduta e infine che si tenga una contabilità immobilizzi con tutte le indicazioni relative, e meglio come alle pag. 22 e 23 del testo Italiano della perizia Lutz.

La Commissione ritiene di aver dato un contributo notevole per una futura evoluzione più favorevole agli enti pubblici e in definitiva al cittadini del problema relativo al servizi pubblici e massimamente per quello relativo alla distribuzione dell' energia elettrica nel Cantone Ticino

Per la Commissione speciale:

S. Salvioni, relatore

Brenni - Calderari - Chiesa- Ferrari D. - Fossati -

Lazzarotto - Pollini - Roberti-Foc - Salmina.

Disegno di

LEGGE

che modifica la legge 25 giugno 1958 istitutiva l' Azienda elettrica ticinese e la legge 12 dicembre 1907 sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (del.....)

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 22 settembre 1970 n. 1679 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1

Alla legge 25 giugno 1958 istitutiva l' azienda elettrica ticinese è aggiunto il seguente articolo:

Art. 2 bis

Diritti speciali e obblighi

Le aziende di distribuzione di energia nel Cantone sono obbligate a coprire il fabbisogno di energia di complemento presso l' Azienda elettrica ticinese. acquistando da essa l' energia non proveniente da impianti idrici propri o dalla propria quota di partecipazione a impianti Idrici nel Cantone o da altri impianti già esistenti. a condizione che i AET sia in grado di fornire l' energia a prezzi competitivi.

Spetta all' Azienda elettrica ticinese il diritto di fornire direttamente:

- a) l' energia necessaria a opere e a cantieri propri o del Cantone. in particolare agli impianti delle strade nazionali:
- b) l' energia necessaria alle industrie nel Cantone aventi un consumo annuo superiore al 20 milioni di kvvh, fatta eccezione per i casi in cui la fornitura non dovesse, per ragioni tecniche, risultare economica.

L' AET, con riserva di particolari circostanze di fatto che fossero d' ostacolo, ha l' obbligo di fornire l' energia elettrica a prezzi competitivi alle aziende comunali o consortili che ne facessero richiesta.

Allo scopo di far fronte a tale Impegno l' AET deve favorire la costituzione di Consorzi regionali di distribuzione e programmare i suoi interventi in vista delle scadenze delle concessioni di distribuzione.

Art. 2

Gli art. 7 lett. g, 13 lett. d, 18, 25, 35, 36, 38, 39 della legge 12 dicembre 1907 sulla municipalizzazione dei servizi pubblici sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 7 lett. g) (nuova)

g) Approva le tariffe e i regolamenti.

Art. 13 lett. d)

d) allestisce le tariffe e i regolamenti da sottoporre per l' approvazione al Consiglio comunale.

Art. 18

Tutti i regolamenti, ivi compresi quelli concernenti le tariffe, devono essere esposti al pubblico e approvati dal Consiglio di Stato secondo le norme della LOC.

Il Consiglio di Stato è competente a modificare d' ufficio i regolamenti al fine di stabilire criteri d' uniformità formale tra le varie aziende del Cantone.

Art. 25

Per ragioni di interesse pubblico e segnatamente per un più razionale coordinamento due o più Comuni possono formare un consorzio,

Sono per il resto applicabili le norme della legge sul consorzio dei Comuni.

Art. 35

Qualunque concessione di aziende d' interesse pubblico per essere valida deve rispondere ai seguenti requisiti:

a) essere votata dal due terzi dell' assemblea comunale rispettivamente dalla maggioranza assoluta dei membri componenti il Consiglio comunale.

Il messaggio municipale relativo alla domanda di concessione, nonché tutti gli atti e piani inerenti e il progetto completo di convenzione devono essere messi a disposizione dei cittadini almeno un mese prima dell' assemblea;

b) determinare la durata della concessione, la quale non potrà mai essere superiore a vent' anni;

c) comprendere la clausola e le condizioni del riscatto secondo l' art. 38;

d) stabilire l' obbligo per i concessionari di tenere una contabilità industriale che indichi il risultato economico -- aziendale della distribuzione di energia nell' ambito della concessione. Gli ammortamenti devono essere effettuati in funzione della durata degli impianti e del loro valore di acquisto o di costruzione e i contributi terzi per allacciamento devono essere contabilizzati separatamente. Copia della contabilità deve essere data annualmente al Municipio, al quale devono essere garantite tutte le facoltà di controllo e di ispezione da stabilire esplicitamente nell' atto di concessione;

e) determinare le tariffe applicabili sia al Comune sia ai privati e la qualità del prodotto da fornire.

Per la determinazione delle tariffe farà stato la contabilità di cui alla lettera d);

La procedura di modifica delle tariffe dev' essere particolarmente regolata ritenuto che la decisione non può essere in nessun caso sottratta alla competenza del Consiglio comunale;

La stessa procedura dev' essere seguita per la stipulazione di tariffe speciali;

f) determinare le multe in caso di contravvenzione e le condizioni di revoca della concessione in caso di grave violazione delle sue disposizioni;

g) per le forniture di energia elettrica accordare ai Comuni le seguenti condizioni minime:

1. a carico dell' azienda concessionaria, un importo pari al 10% del ricavato per le forniture fatte nel Comune alle economie domestiche e all' artigianato e del 5% sulle forniture industriali e agricole.

La concessione può prevedere la sostituzione delle partecipazioni in denaro con prestazioni equivalenti.

2. Le tariffe previste nell' atto di concessione non devono essere superiori a quelle praticate dall' azienda concessionaria nel Comune più favorito. La concessione è sottoposta ai diritti di referendum e di iniziativa.

Gli atti di concessione sono sottoposti per l' approvazione al Consiglio di Stato che esercita in tale autorità di vigilanza sui Comuni secondo la legge organica comunale. La concessione diventa esecutiva con tale approvazione.

Art. 36

Le medesime formalità devono essere osservate nei casi di rinnovo, di modificazione o di prolungazione di una concessione già accordata; sono esclusi in ogni caso il rinnovo e la prolungazione in forma tacita.

Art. 38

Alla scadenza della concessione e se la medesima non è stata rinnovata. Il Comune è tenuto ad assumere in proprio o a concedere ad una propria azienda municipalizzata o a un'azienda consortile di cui fa parte il servizio d'interesse pubblico. A tale scopo il Comune ha il diritto di chiedere l'anticipata immissione in possesso degli Impianti necessari. L'indennità di riscatto

dev' essere stabilita come segue:

- a) dal valore d'acquisto degli impianti, rispettivamente dal valore della costruzione in proprio, vanno dedotti gli ammortamenti contabili di cui all'art. 35 lett. d) conteggiati dall'acquisto, rispettivamente dalla costruzione in proprio, sino al riscatto;
- b) l'importo così stabilito potrà essere ridotto nel caso in cui esistesse una divergenza rilevante tra valore contabile e valore effettivo;
- c) dal valore così determinato sono infine deducibili i contributi di terzi per allacciamento.

Art. 38 cpv. 2

Il riscatto potrà essere chiesto quando sia trascorso un terzo della durata complessiva della concessione. Sarà preceduto dal preavviso di almeno un anno in caso di riscatto anticipato oltre all'indennità di riscatto calcolata come al capoverso 1 occorrerà aggiungere la perdita di guadagno che sarà stabilita sulla base della media degli utili netti degli ultimi dieci anni.

Art. 39

I Comuni o Consorzi che fanno luogo al riscatto si intendono sostituiti nei contratti, oneri e diritti dell'azienda riscattata, relativi all'esercizio del servizio pubblico, nonché negli obblighi verso il personale addetto al servizio stesso, purché i contratti siano stipulati e il personale regolarmente assunto prima della denuncia del riscatto.

Art. 3

Gli articoli 37, 38 e 39 della legge 12 dicembre 1907 sulla municipalizzazione dei servizi pubblici sono aggregati al capo X delle concessioni e del riscatto delle aziende di interesse pubblico, mentre è stralciato l'attuale capo XI Del riscatto delle aziende di interesse pubblico.

Art. 4

Gli art. 40, 41, 42 e della legge 12 dicembre 1907 sulla municipalizzazione dei servizi pubblici sono abrogati.

Alla stessa legge sono aggiunte le seguenti nomine:

CAPO XI - Contestazioni e procedura**Art. 40**

Le contestazioni tra utenti e azienda municipalizzata o concessionaria sono decise in via di reclamo dal Dipartimento del interno Contro la decisione del Dipartimento e dato ricorso al Tribunale amministrativo.

Art. 41

Le contestazioni tra Comune e azienda concessionaria sono decise in via di reclamo dal Consiglio di Stato Contro la decisione del Consiglio di Stato e dato ricorso al Tribunale amministrativo.

Art. 42

L'indennità di riscatto è stabilita, giusta le norme di cui alla legge, dal Tribunale amministrativo quale istanza unica.

Art. 43

Per il resto sono applicabili le norme della legge di procedura per le cause amministrative.

CAPO XII - Norme transitorie**Art. 44**

Le concessioni di aziende di interesse pubblico inerenti alla fornitura di energia elettrica facenti capo ad una stessa società o a un gruppo collegato di società dovranno essere allineate sullo stesso termine di scadenza al 1996.

Art. 45

I comuni o Consorzi che hanno servizi municipalizzati o concessionati devono adeguare i regolamenti rispettivamente le concessioni alle norme di questa legge entro un anno dalla sua entrata in vigore.

Sono in ogni caso di carattere imperativo le norme sulla de terminazione delle indennità di riscatto, le norme relative alle competenze dell' assemblea rispettivamente del Consiglio comunale, come pure le norme del capo XI concernenti le contestazioni e la procedura.

Sono riservati eventuali diritti acquisiti.

Art. 46

La presente legge entrerà in vigore dopo trascorso il termine per l' esercizio del diritto di referendum.
Da detta epoca si intendono abrogate tutte le disposizioni contrario o incompatibili colla legge stessa.

Art. 5

Gli art. 57 cpv. I e 58 cpv. I della legge organica comunale sono abrogati e sostituiti dal seguenti:

Art. 57

Sono soggette a referendum le risoluzioni del Consiglio comunale di cui ai numeri 2, 5, 7, 8 e 9 dell' art. 12, come pure nei casi stabiliti da leggi speciali, quando ciò sia domandato da 1/5 del cittadini iscritti in catalogo entro un mese dalla risoluzione.

Art. 58

Per iniziativa popolare possono essere fatte proposte sugli oggetti di cui ai numeri 2,5,7,78 e9 dell' art. 12, come pure nei casi stabiliti da leggi speciali.